



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII legislatura

Deliberazione della Corte dei Conti n. 94/2019/FRG

relativa al controllo sul rendiconto del Gruppo
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana

“Sicilia Futura”

munito di visto

della XVII legislatura

(Adunanza del 9 aprile 2019)



Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 9 aprile 2019, composta dai seguenti magistrati:

Luciana SAVAGNONE

Presidente

Antonio NENNA

Consigliere – relatore

Giuseppe di PIETRO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. L.gs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il D.P.C.M. n. 66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il “*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali*,”

ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante “*Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica*”;

vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.30;

visto il Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 30 aprile 2018;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZ.AUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/FRG/2014, n. 71/FRG/2014, n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n. 242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017, n. 85/FRG/2017, n. 106/FRG/2018 e n. 107/FRG/2018;

vista la deliberazione n. 64/FRG/2019 in data 7 marzo 2019, con la quale è stato fissato il termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione relativa al rendiconto del gruppo parlamentare “Sicilia Futura” della XVII Legislatura, per l’esercizio finanziario 2018;

vista la richiesta di deferimento dell’Ufficio I n. 79270675 del 3 aprile 2019, per l’esame collegiale, in adunanza pubblica, del rendiconto del gruppo parlamentare “Sicilia Futura” della XVII Legislatura;

vista l'ordinanza n. 88/2019/CONTR. del 3 aprile 2019, con la quale è stata convocata l’odierna adunanza per l'esame del rendiconto del gruppo parlamentare “Sicilia Futura” della XVII Legislatura per l’esercizio finanziario 2018, per la pronuncia in esito alle integrazioni documentali pervenute a seguito della deliberazione istruttoria;

udito, all’odierna adunanza, il relatore Consigliere Antonio Nenna;

udito, per il gruppo parlamentare “Sicilia Futura” della XVII Legislatura, il Presidente on. Nicola D’Agostino;

ritenuto che, che, in base alla documentazione complessivamente trasmessa, risulti irregolare la somma di € 21.273,00 (derivante dalla differenza tra le anticipazioni di somme sugli stipendi, pari a complessivi € 24.774,00, abusivamente disposte da un dipendente, senza alcuna autorizzazione, nel corso del 2018 e la somma di euro 3.501.00 recuperata nel corso dello stesso esercizio, salvo recuperi successivamente effettuati) mentre, per il resto, possa essere dichiarato regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Sicilia Futura” della XVII Legislatura per l’esercizio finanziario 2018, per le motivazioni esposte nell’unita relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione;

che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana della presente deliberazione e della relazione con essa approvata;

P.Q.M.

approva l'unita relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sul rendiconto del gruppo parlamentare “Sicilia Futura” della XVII Legislatura per l'esercizio finanziario 2018.

Dispone che il rendiconto del gruppo parlamentare “Sicilia Futura” della XVII Legislatura per l'esercizio finanziario 2018, munito del visto della Corte, venga trasmesso unitamente alla presente deliberazione, cui è allegata la relazione, al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25 *quater*, comma 6, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio in data 9 aprile 2019.

IL RELATORE

(Antonio Nenna)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Depositata in Segreteria il 30 Aprile 2019.

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUL RENDICONTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DELL'A.R.S. "SICILIA FUTURA" DELLA XVII LEGISLATURA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Sommario: § 1. *La presentazione dei rendiconti: oggetto e termini.* § 2. *Le criticità di carattere generale. I contratti di lavoro del personale dipendente dei gruppi parlamentari.* § 3. *Esiti del controllo.* § 4. *Conclusioni.*

§ 1. La presentazione dei rendiconti: oggetto e termini.

Il 19 febbraio 2019, con nota n. 426/Gab., il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ha trasmesso a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, come convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S., i rendiconti relativi alla gestione dei contributi ricevuti per l'esercizio finanziario 2018 dai seguenti Gruppi Parlamentari della XVII legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana:

- 1) Movimento Cinque stelle;
- 2) Forza Italia;
- 3) Partito Democratico XVII Legislatura;
- 4) Diventerà Bellissima;
- 5) Popolari ed Autonomisti – Idea Sicilia;
- 6) UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro;
- 7) Gruppo Misto;
- 8) Fratelli d'Italia;

9) Sicilia Futura.

Il 7 marzo 2019, con la deliberazione n. 64/FRG/2019, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha fissato, per il gruppo “Sicilia Futura”, il termine di venti giorni per l’eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell’art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

La deliberazione è stata comunicata al Presidente del Gruppo, da parte degli uffici dell’A.R.S., in data 8 marzo 2019 (v. nota n. 743/Gab. del 19.3.2019, prot. CC n. 3131 del 20.3.2019).

Le integrazioni documentali, depositate alla Presidenza dell’A.R.S. il 28 marzo 2019, sono pervenute alla Sezione di controllo in data 29 marzo (prot. CC n. 3469), entro l’ulteriore termine di cinque giorni ex art. 25 *quater*, comma 5, del Regolamento interno dell’Assemblea.

Acquisite le integrazioni documentali, all’adunanza del 9 aprile 2019, si è proceduto alla discussione.

A seguito dell’adunanza, si ritiene che permangano alcuni profili problematici di carattere generale, in particolare relativi ai rapporti di lavoro del personale alle dipendenze dei Gruppi parlamentari dell’A.R.S.

Ci si soffermerà, quindi, innanzitutto sulle criticità di interesse generale e, poi, a seguire si evidenzieranno le contestazioni e le questioni specifiche al singolo Gruppo.

§ 2. Le criticità di carattere generale. I contratti di lavoro del personale dipendente dei gruppi parlamentari.

La questione è stata ripetutamente esaminata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana; da ultimo, è stata ampiamente illustrata nella deliberazione n. 107/FRG/2018.

In quella sede, era stato rilevato che, a seguito del D.P.A. n. 293 del 22 novembre 2017, applicabile a tutte le categorie di lavoratori, risultava oramai acclarato che, “nelle more di una definitiva risistemazione della materia, il contributo erogato dall’A.R.S. per ciascun dipendente c.d. stabilizzato” costituisse “soltanto il limite massimo della retribuzione, mentre non ne rappresenta(va) più anche il limite minimo, in conformità a quanto auspicato con la deliberazione n. 85/FRG/2017”.

Era stato evidenziato che, pertanto, sarebbero stati finalmente possibili dei risparmi di spesa, in quanto la retribuzione avrebbe potuto raggiungere l’ammontare del contributo

soltanto qualora ne fossero stati ravvisabili i presupposti; diversamente, il *quantum* risparmiato avrebbe costituito un avanzo di gestione e avrebbe dovuto essere riversato all'A.R.S.

Con specifico riguardo ai dipendenti di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con la legge regionale n. 8 del 2018, erano state ribadite sia l'impossibilità di configurare una qualsivoglia "anzianità" di servizio sia, *a fortiori*, qualunque inammissibile forma di "stabilizzazione", trattandosi ontologicamente di rapporti di lavoro a tempo determinato e di carattere fiduciario (oltre alla delib. n. 107/FRG/2018, si cfr. sul punto anche le deliberazioni n. 45/FRG/2014 e n. 71/FRG/2014, confermate da quelle successive n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n.242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017 e n. 85/FRG/2017).

Diverse criticità erano state rilevate, altresì, in riferimento ai dipendenti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014 (nel vecchio testo), applicabile a decorrere dalla XVII Legislatura (e cioè a partire dal 15 dicembre 2017).

Sotto questo profilo, era stata esclusa qualsivoglia possibile correlazione tra l'assunzione ai sensi dell'art. 7 citato ed i pertinenti livelli di inquadramento, che, contrariamente a quanto adombrato da alcuni Gruppi in sede di prima applicazione, avrebbero potuto essere certamente di livello inferiore alla categoria D, posizione economica D6, atteso che comunque l'ammontare dei contributi erogati dall'A.R.S. rappresentava sempre unicamente il tetto massimo della retribuzione, ma non poteva mai costituire allo stesso tempo l'importo minimo da erogare.

Escludendo che l'applicazione dell'art. 7 potesse mai legittimare inquadramenti di livello direttivo non giustificati da idonei titoli specifici e dalle mansioni svolte dai singoli lavoratori, il problema si era spostato sul numero di dipendenti che ciascun gruppo avrebbe potuto assumere in virtù della nuova norma. Non si trattava di un problema di modesta rilevanza, in quanto il criterio di calcolo del *quantum* complessivo dei contributi da erogare portava con sé il rischio dell'assunzione di un numero sproporzionato di dipendenti, anche da parte di gruppi di dimensioni modeste. La questione non era nemmeno di carattere astratto, atteso che ad esempio uno dei Gruppi, costituito da n. 6 deputati, aveva già previsto, nel proprio regolamento di contabilità, la possibilità di assumere fino a 24 dipendenti con inquadramento a livello di "funzionario direttivo D6", oltre a 9 cosiddetti "stabilizzati", per un totale di n. 33 lavoratori.

Nell'ottica del rispetto dei parametri della "razionalizzazione" e del "contenimento della spesa relativa ai costi della politica", normati dall'art. 1 della stessa legge regionale n. 1 del 2014, appariva evidente come non si potesse prevedere *sic et simpliciter* l'assunzione di un

numero sproporzionato di dipendenti, senza alcun ancoraggio alle reali necessità operative del gruppo.

Un aumento incongruo ed ingiustificato del numero dei dipendenti si sarebbe posto, peraltro, in controtendenza rispetto alla diminuzione dei costi della politica insita nella riduzione da novanta a settanta del numero dei deputati, operata proprio a decorrere dalla XVII legislatura.

A conferma delle perplessità avanzate dall'Ufficio di controllo, alla data dell'adunanza, relativa al controllo sui primi rendiconti della XVII Legislatura, quelli per l'esercizio 15 – 31 dicembre 2017, erano stati assunti ben 184 dipendenti, dei quali n. 75 cc.dd. “stabilizzati” e n. 109 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1 del 2014; nel complesso, n. 62 unità erano state inquadrare con contratti *part – time*, il resto a tempo pieno.

Dopo la deliberazione n. 107/FRG/2018 (emessa a seguito della predetta adunanza), è stata adottata la legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018.

A scanso di equivoci, occorre chiarire in via preliminare che, a seguito delle modifiche legislative, è radicalmente variata la denominazione delle due categorie di lavoratori.

I dipendenti di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, impropriamente definiti come “stabilizzati”, sono ora regolamentati dal nuovo testo dell'art. 7 della legge n. 1 del 2014; di contro, i dipendenti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, nel testo vigente anteriormente alla legge n. 8 del 2018, sono ora oggetto delle previsioni di cui al comma 1 *bis* dell'art. 8 *ter* della legge regionale n. 1 del 2014, come modificato dal comma 1, lett. d), dell'art. 32 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018.

Pertanto, la prima categoria, che fino alla legge n. 8 del 2018 veniva definita in riferimento all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, ora viene qualificata dal nuovo testo dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014; la seconda categoria, prima definita in riferimento all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, ora viene individuata ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 8 *ter* della legge regionale n. 1 del 2014, come modificato dal comma 1, lett. d), dell'art. 32 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018.

In altri termini, l'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, che prima indicava il contributo concesso per le spese del personale utilizzato, “in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente” ora si occupa della categoria opposta ovverosia dei lavoratori impropriamente definiti come “stabilizzati”.

L'introduzione della legge regionale n. 8 del 2018 non ha posto termine alle criticità rilevate con la deliberazione n. 107/FRG/2018.

In particolare, non ha permesso di addivenire ad una sostanziale riduzione delle spese per il personale dei gruppi, in quanto si è limitata a consentire il trasferimento dei lavoratori di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, nel vecchio testo, alle dipendenze dei singoli deputati (il cui numero, lo si ribadisce, si è ridotto da 90 a 70), rischiando così di lasciare immutata la spesa o di operarne un innalzamento ulteriore e, soprattutto, sfuggendo *sic et simpliciter* al controllo della Corte dei conti, limitato per legge alle spese dei gruppi ed escluso per i singoli deputati.

Non a caso, infatti, parecchi dei dipendenti della seconda categoria, introdotta a decorrere dalla XVII Legislatura ed inesistente fino alla chiusura della XVI, sono passati alle dirette dipendenze dei deputati, sicché quest'Ufficio di controllo non potrà mai venire a conoscenza dell'entità della spesa complessiva, concretamente posta a carico delle finanze pubbliche per i collaboratori dei gruppi e dei deputati.

Vi fanno eccezione unicamente le spese relative a quei dipendenti che vengono assunti dal gruppo invece che dai deputati, ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 8 *ter* della legge regionale n. 1 del 2014, su richiesta congiunta del deputato interessato e del presidente del gruppo.

In alcuni casi, infatti, i deputati preferiscono che i rapporti di lavoro vengano gestiti dal gruppo; in tal caso, richiedono alla Presidenza dell'A.R.S. di trasferire i contributi direttamente al gruppo di appartenenza.

In conclusione, allo stato, l'obiettivo della riduzione del personale e dei relativi costi, auspicato dalla deliberazione n. 107/FRG/2018, formalmente raggiunto con il trasferimento dei lavoratori della seconda categoria alle dipendenze dei singoli deputati, appare invece sostanzialmente “sterilizzato”, in quanto la riduzione delle spese dei gruppi si è palesemente tradotta in altrettanti possibili maggiori esborsi da parte dei deputati.

Quanto ai dipendenti di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, nel vecchio testo, ora qualificabili come lavoratori di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, come modificata dalla legge regionale n. 8 del 2018, altrimenti definiti in maniera del tutto impropria e fuorviante come “stabilizzati”, era stato auspicato, con la deliberazione n. 107/FRG/2018, che venisse prestata la massima attenzione ai livelli retributivi, non essendo configurabile alcuna “anzianità” di servizio ed essendo privi di giustificazione anche i “superminimi”.

In materia, come ribadito dalla deliberazione n. 106/FRG/2018, il vizio d'origine era costituito dal punto 1) della deliberazione del Consiglio di Presidenza dell'A.R.S. n. 27 del

9.2.2011, che poneva una corrispondenza biunivoca tra la retribuzione e l'entità del contributo erogato dall'Assemblea.

I contributi, erogati *nominatim* per ciascun dipendente, erano infatti considerati non solo come il tetto massimo della retribuzione, ma anche come l'importo minimo da erogare, indipendentemente dall'effettiva prestazione e dal livello dell'attività lavorativa.

Per questa ragione, era stato ribadito che le retribuzioni avrebbero dovuto essere calcolate “in proporzione alla quantità ed alla qualità delle prestazioni lavorative svolte, in base a parametri legali e contrattuali predeterminati”. Di contro, qualora un singolo lavoratore non avesse raggiunto il tetto retributivo massimo (ad esempio, perché non aveva effettuato lavoro straordinario, o per la qualificazione professionale più limitata), avrebbe dovuto essere pagato in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, dunque in misura inferiore all'ammontare del contributo; invece, “in virtù della normativa interna dell'A.R.S., la sua retribuzione viene comunque proporzionalmente aumentata, *sic et simpliciter*, ricorrendo a meccanismi come i superminimi, o la 15^a mensilità, o altre integrazioni stipendiali, proprio perché, in base al principio generale stabilito dalla deliberazione n. 27 del 2011, l'importo versato al singolo dipendente deve essere necessariamente corrispondente all'intero contributo comunque erogato dall'Assemblea” (v. relazione allegata alla deliberazione n. 106/FRG/2018, § 9).

Com'è ovvio, le indicazioni della Sezione di controllo si muovevano nell'ottica di indurre i gruppi a possibili risparmi di spesa, eliminando la correlazione tra entità del contributo e retribuzione minima, soluzione che appariva come un *unicum* nel nostro ordinamento giuridico.

Dall'esame istruttorio dei rendiconti per l'esercizio 2018, è emerso che alcuni Gruppi hanno invece inteso le deliberazioni della Sezione come indicative della necessità di adeguare le retribuzioni del personale c.d. “stabilizzato”, operandone non delle riduzioni, ma addirittura degli aumenti.

Quest'Ufficio di controllo, a fronte di motivazioni adeguate, non può entrare nel merito delle scelte effettuate dai Presidenti dei Gruppi. Si rileva, tuttavia, che appare paradossale e inammissibile giustificare gli aumenti delle retribuzioni proprio sulla scorta delle deliberazioni della Sezione di controllo, che erano invece finalizzate ad ottenere dei risparmi di spesa.

Sotto questo profilo, si rileva che alcuni Gruppi hanno adeguatamente motivato l'innalzamento delle retribuzioni, attraverso inquadramenti più elevati o in funzione degli orari di lavoro più impegnativi, mentre la maggior parte ha solo fatto riferimento ai principi espressi dalla Sezione; un Gruppo, inoltre, ha proceduto ad una sorta di trattativa sindacale con i

dipendenti, pretendendo pure di ricompensare il sindacalista a valere sui contributi ricevuti dall'A.R.S.

Due Gruppi, ancora, hanno richiamato il D.P.A. n. 197 del 25 giugno 2018, che però non impone affatto l'aumento generalizzato e indiscriminato delle retribuzioni, essendo invece finalizzato al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa, come si desume anche dal riferimento alla deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 85/FRG/2017 (che era incentrata, a sua volta, sull'illogicità insita nella maggiore quantificazione delle retribuzioni operata in base al contributo ricevuto dall'A.R.S., invece che in proporzione alla quantità ed alla qualità delle prestazioni lavorative, visto che il contributo non poteva e non può che operare unicamente come limite massimo di spesa, mai come "parametro").

Da ultimo, soltanto uno dei Gruppi ha proceduto ad una riduzione delle retribuzioni, eliminando le competenze già previste per i superminimi e per l'anzianità. Paradossalmente, proprio a seguito di questa gestione virtuosa, alcuni lavoratori hanno inoltrato un esposto a quest'Ufficio, denunciando quella che potrebbe apparire, invece, come l'unica politica seria di riduzione delle spese e, dunque, degli oneri a carico della collettività (ferme restando le criticità relative all'altra categoria di dipendenti, ora transitati alle dipendenze dei deputati, i cui livelli di spesa restano, come detto, ignoti a questa Corte).

In linea generale, pertanto, si deve concludere che le indicazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana sono state sostanzialmente disattese dalla gran parte dei Gruppi parlamentari (ad eccezione di uno), anche in relazione ai dipendenti di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, definiti in maniera del tutto impropria come "stabilizzati".

In conclusione, deve evidenziarsi che il Servizio di Ragioneria dell'Assemblea Regionale Siciliana, con nota n. 2722 del 2.04.2019, ha precisato in materia che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018 recava stanziamenti complessivi per il personale dei Gruppi (euro 8.300.000,00) e per i rimborsi diretti ai collaboratori dei deputati (euro 2.700.000,00), pari ad un totale di 11 milioni di euro. In seguito all'approvazione dell'art. 32 della legge regionale n. 8/2018 si è provveduto a variazioni al bilancio di esercizio 2018 che hanno portato ad una riduzione dello stanziamento relativo al contributo ai Gruppi (portato a euro 5.400.000,00) con contestuale incremento dello stanziamento del capitolo per i rimborsi diretti ai collaboratori dei deputati (portato ad euro 4.032.500,26), con conseguente risparmio (previsto) pari a complessivi euro 1.567.499,74. In buona sostanza si prevede una diminuzione strutturale per il triennio 2019/2021 di circa 1.500.000 euro all'anno.

Al riguardo, tuttavia, una riflessione si impone dall'esame di quanto risultante a pag. VI della "Relazione sulla gestione" del "Rendiconto della gestione dell'Assemblea Regionale Siciliana per l'anno finanziario 2017" e confermato con la nota n. 3265 del 17.04.2019 del Servizio di Ragioneria dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Orbene, per il 2017, ultimo esercizio della XVI legislatura (chiusasi il 14 dicembre 2017) e la presenza ancora di 90 deputati (diventati 70 a partire dal 15 dicembre 2017, inizio della XVII legislatura), gli stanziamenti complessivi del bilancio di previsione per il personale assunto dai Gruppi ammontavano a euro 5.130.000, di cui a consuntivo sono stati spesi euro 4.634.483,51. Invece per i rimborsi diretti ai collaboratori dei deputati erano stati previsti euro 3.210.000 e sono stati spesi euro 2.990.749,32.

In pratica per le due voci, per l'esercizio 2017 c'era stata una previsione totale pari a euro 8.340.000 e una spesa totale pari ad euro 7.625.232,83, pur essendo vero che trattasi di un esercizio che non si è chiuso al 31 dicembre, bensì al 14 dicembre (pertanto i dati in questione sono riportati solo per fornire indicazioni di massima).

Orbene si ripete che la deliberazione n. 107/FRG/2018, relativa al controllo sui primi rendiconti della XVII legislatura (esercizio 15 – 31 dicembre 2017), rilevava che erano stati assunti ben 184 dipendenti, dei quali n. 75 cc.dd. "stabilizzati" e n. 109 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1 del 2014 (applicabile, appunto, a partire dalla XVII legislatura); nel complesso, n. 62 unità erano state inquadrare con contratti *part – time*, il resto a tempo pieno.

Dopo la deliberazione n. 107/FRG/2018 è stata adottata la legge regionale n. 8 del 2018 che ha introdotto dei correttivi nel senso prima riportato e da tempo auspicati da questa Corte dei conti.

Ciò ha consentito, proprio a seguito all'approvazione dell'art. 32 della legge regionale n. 8/2018, le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2018 che hanno portato ad una riduzione dello stanziamento per il personale relativo al contributo ai Gruppi (portato a euro 5.400.000,00) ma con il contestuale incremento dello stanziamento del capitolo per i rimborsi diretti ai collaboratori dei deputati (portato ad euro 4.032.500,26), con conseguente risparmio (previsto) pari a complessivi euro 1.567.499,74, rispetto allo stanziamento iniziale previsto per il 2018 (che aveva considerato gli effetti dirompenti dell'applicazione che i Gruppi parlamentari avevano dato al disposto di cui all'art. 7 della legge n. 1 del 2014). Quindi per il 2018, nonostante i positivi correttivi adottati con la legge regionale n. 8/2018, con la riduzione dello stanziamento complessivo per il personale - previsto, come detto, inizialmente per 11.000.000 di euro - si è previsto di spendere comunque ben 9.500.000 di euro per 70 deputati (come detto

prima, invece, per l'esercizio 2017 – pur se conclusosi il 14 dicembre - c'era stata, per 90 deputati, una previsione totale pari a euro 8.340.000 e una spesa totale pari ad euro 7.625.232,83).

Quale annotazione positiva si rileva che, con la prima menzionata nota n. 3265 del 17.04.2019, è stato preannunciato che i dati consuntivi - per entrambe le voci relative alle spese per il personale di cui s'è detto - *“(...) hanno registrato nel 2018 pagamenti inferiori agli stanziamenti”* finali. Tali dati saranno noti allorché il rendiconto generale dell'ARS per il 2018 sarà approvato.

§ 3. Esiti del controllo.

All'adunanza del 9 aprile 2019, il gruppo parlamentare “Sicilia Futura” è stato rappresentato dal suo Presidente.

Premesse le osservazioni in materia di rapporti di lavoro del personale alle dipendenze dei Gruppi parlamentari dell'A.R.S., occorre passare alle questioni più specifiche emerse dall'esame del rendiconto del gruppo “Sicilia Futura”, si riportano, pertanto, per chiarezza espositiva, le osservazioni compendiate nella deliberazione istruttoria n. 64/FRG/2019, seguite dai riscontri effettuati a seguito delle integrazioni pervenute nei termini di legge.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 306.625,87 ed uscite per complessivi € 266.040,16, con un saldo finale di cassa pari a € 40.585,71 di cui € 12.106,83 per spese di funzionamento e € 28.478,88 per spese di personale.

Si riportano le seguenti osservazioni, in riferimento alle singole richieste di chiarimento e/o integrazione della Sezione di controllo, evidenziate in corsivo:

“In via preliminare, si rileva che, nel corso del 2018, hanno prestato servizio n. 6 dipendenti di cui all'art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015 (impropriamente definiti come “stabilizzati”, ora regolamentati dal nuovo testo dell'art. 7 della legge n. 1 del 2014). I dipendenti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, nel testo vigente anteriormente alla legge n. 8 del 2018, sono stati pari a n. 2 fino al mese di aprile; a far data dal 1° luglio, nessuno è stato nuovamente assunto dal Gruppo, in base al comma 1 bis dell'art. 8 ter della legge regionale n. 1 del 2014, come modificato dal comma 1, lett. d), dell'art. 32 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018; non è chiaro, invece, se questi 2 lavoratori siano passati direttamente alle dipendenze dei singoli deputati, sicché è opportuno che, sul punto, vengano fornite maggiori informazioni”.

Il Presidente ha riferito che i 2 dipendenti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, nel testo vigente anteriormente alla legge n. 8 del 2018, sono stati contrattualizzati da uno degli onorevoli del Gruppo.

1. *Si era chiesto di “trasmettere un inventario dettagliato dei beni durevoli, con indicazione dei costi, delle date d’acquisto e dei presumibili valori residui”.*

E’ stato prodotto l’inventario dei beni durevoli.

2. *“In ordine al punto n. 1 (“spese per il personale sostenute dal Gruppo”):*
 - a) *in merito ai due dipendenti di cui all’art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, nel testo vigente anteriormente alla legge n. 8 del 2018, produrre i relativi contratti di lavoro;*
 - b) *in merito al dipendente Pellegrino Giuseppe, produrre l’appendice al contratto di lavoro, qualora sia stata sottoscritta (analogamente a quelle che hanno interessato la posizione degli altri lavoratori);*
 - c) *chiarire per quali ragioni l’importo delle somme versate a titolo retributivo e come anticipazione sugli stipendi, desumibile dal partitario e dagli estratti conto bancari, pari a complessivi € 174.504,12 (...), non corrisponda all’importo rendicontato, pari alla minor somma di € 167.705,12, con una differenza di € 6.799,00;*
 - d) *chiarire per quali ragioni siano stati allegati agli atti i cedolini emessi a titolo di “conguaglio retributivo anno 2017, con il contributo ARS. Cessazione rapporto per fine legislatura”, in favore dei dipendenti impropriamente definiti come “stabilizzati”, per la somma complessiva di € 4.811,71 (...), atteso che, come ripetutamente chiarito dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana già con le deliberazioni n. 45/FRG/2014 e n. 71/FRG/2014, confermate da quelle successive n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n.242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016, n. 61/FRG/2017, n. 85/FRG/2017, n. 106/FRG/2018 e n. 107/FRG/2018, si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato che cessano di esistere al momento della fine della legislatura o, se anteriore, dello scioglimento dei gruppi, quando viene versato il TFR; pertanto, eventuali conguagli avrebbero dovuto costituire oggetto dei rendiconti suppletivi presentati dai Gruppi della XVI Legislatura, ai sensi del comma 7 quater dell’art. 25 quater del Regolamento interno*

- dell'A.R.S.; chiarire in che data siano stati emessi i cedolini in esame e se e quando siano state pagate le retribuzioni ivi indicate;*
- e) in particolare, in relazione al cedolino per il mese di dicembre del 2017, emesso per il dipendente Lo Verde Antonio, chiarire per quali ragioni le ritenute (pari ad € 7.313,51) siano superiori alle competenze (€ 5.033,47); chiarire e documentare, altresì, in che termini sia stato successivamente operato il conguaglio;*
 - f) chiarire per quali ragioni siano state corrisposte, ai dipendenti impropriamente definiti come “stabilizzati”, delle somme a titolo di “anzianità”; poiché, infatti, come precisato al precedente punto d), non vi è continuità giuridica né tra i gruppi delle diverse legislature, né tra i contratti di lavoro stipulati con lo stesso personale delle legislature precedenti, il riconoscimento di un’inammissibile “anzianità” di servizio si pone in contraddizione con la natura stessa del rapporto di lavoro, ontologicamente limitato nel tempo (com’è confermato, infatti, dall’avvenuto versamento del TFR);*
 - g) trasmettere il DURC;*
 - h) in merito alle anticipazioni di somme sugli stipendi, pari a complessivi € 24.774,00, come si desume dal partitario (...), produrre le istanze giustificative degli interessati e le relative autorizzazioni motivate del Presidente del Gruppo; chiarire, altresì, quali siano i termini per il rientro dei debiti, atteso che risultano recuperi sugli stipendi successivi, nel corso del 2018, solo per la modesta somma complessiva di € 3.501,00”.*

In merito al punto a), sono stati prodotti i contratti di lavoro mancanti.

Per il punto b), è stata trasmessa la documentazione richiesta.

In merito al punto c), è stato chiarito che le maggiori somme rilevabili dai cedolini non sono state rendicontate, perché il pagamento è avvenuto in ritardo, nei primi giorni dell’esercizio 2019.

In ordine al punto d), il Presidente ha riferito che i cedolini relativi alla precedente legislatura sono stati trasmessi per errore, che “le dette movimentazioni sono state riportate nel relativo rendiconto 2017” e che, comunque, “non hanno determinato alcuna refluenza sulla gestione del Gruppo della corrente legislatura”.

Analogamente, in merito al punto e), sono stati forniti i chiarimenti richiesti ed è stato precisato che il cedolino si riferisce al rapporto di lavoro della precedente legislatura e che, comunque, non vi è stata “alcuna refluenza sulla gestione del Gruppo della corrente legislatura”.

Sul punto f), è stato riferito che, a seguito della deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 107/FRG/2018, è stata sottoscritta un'apposita integrazione ai contratti di lavoro, con la quale sono state ridefinite le retribuzioni, mediante l'eliminazione degli scatti di anzianità, non più corrisposti a decorrere dal mese di marzo del 2018.

In ordine al punto g), è stato trasmesso il DURC.

In merito al punto h), il Presidente del Gruppo ha riferito che tutte le anticipazioni sugli stipendi sono state effettuate in mancanza della sua autorizzazione; il dipendente Randazzo, incaricato dell'emissione dei bonifici, avrebbe infatti abusivamente provveduto ad erogare le somme sia a sé stesso (per la maggior parte), che ad altri dipendenti.

Mentre questi ultimi avrebbero già regolarizzato le proprie posizioni, il sig. Randazzo avrebbe invece sottoscritto un apposito piano di rientro.

Sul punto, il Presidente in adunanza ha dichiarato di aver provveduto a potenziare il controllo sulle erogazioni delle somme (la cui natura pubblicistica è indubbia) a disposizione del Gruppo (non era, ad es., prevista la necessità della controfirma del Presidente sulle anticipazioni di cui trattasi) e che il lavoratore resosi responsabile dell'ammanco in questione ha ricevuto un provvedimento disciplinare e sarà assoggettato a sanzione.

Il Collegio - fatti salvi i profili penalistici della vicenda, per i quali si provvederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - reputa irregolare il rendiconto per euro 21.273,00, pari all'ammontare delle anticipazioni abusivamente disposte nell'esercizio 2018 all'esame e non recuperate nel corso dello stesso esercizio.

3. *“In ordine al punto n. 6 (“spese per consulenze, studi e incarichi”), chiarire e documentare se siano state versate le ritenute d’acconto, operate in relazione alle prestazioni professionali”.*

E' stato chiarito che l'importo versato a titolo di ritenuta d'acconto in favore del dott. Di Liberto era stato erroneamente inserito alla voce n. 2, invece che al punto 6; è stato prodotto, pertanto, un nuovo prospetto di rendiconto opportunamente rettificato. Le ritenute d'acconto relative alle altre prestazioni professionali, invece, sono state concretamente operate nel corso dell'esercizio 2019.

4. *“In ordine al punto n. 16 (“altre spese”):*

- a) *chiarire per quali ragioni la somma di € 120,00, di cui alla fattura del dott. Gregorio Di Liberto n. 082/2018 del 31.7.2018, sia stata inserita in questa voce, invece che al punto n. 6 (“spese per consulenze, studi o incarichi”), come si desume dal partitario (spesa del 13.8.2018 per “IRAP”), atteso che non si tratta di pagamento dell’IRAP, ma del compenso professionale per la “redazione Modello IRAP”;*
- b) *chiarire per quali ragioni l’IRAP sia stata versata solo nella misura di € 162,00 (operazione del 29.11.2018), atteso che l’omesso o ritardato pagamento della maggior parte dell’imposta darebbe chiaramente luogo all’esborso di maggiori somme per interessi e sanzioni, con ulteriori aggravi a carico del Gruppo e, dunque, dell’A.R.S.”.*

In ordine al punto a), il prospetto di rendiconto è stato opportunamente rettificato, mediante l’inserimento della somma alla voce n. 6.

In merito al punto b), è stato chiarito e documentato che, in realtà, è stato effettuato un ulteriore versamento dell’IRAP, pari ad € 541,51, erroneamente inserito alla voce n. 2. Il rendiconto, pertanto, è stato opportunamente rettificato anche mediante l’inserimento di questa somma tra le “altre spese” (punto 16).

§ 4. Conclusioni.

Premesse le osservazioni in materia di rapporti di lavoro del personale alle dipendenze dei Gruppi parlamentari dell’A.R.S., si rileva che tutte le originarie contestazioni dell’Ufficio di controllo sono state superate, ad eccezione della erogazione della somma € 21.273,00 (derivante dalla differenza tra le anticipazioni di somme sugli stipendi, pari a complessivi € 24.774,00, abusivamente disposte da un dipendente, senza alcuna autorizzazione, nel corso del 2018 e la somma di euro 3.501,00 recuperata nel corso dello stesso esercizio, salvo recuperi successivamente effettuati).

In conclusione, la Sezione dichiara irregolare il pagamento di € 21.273,00, corrisposto a titolo di anticipazioni stipendiali non autorizzate; per il resto, dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Sicilia Futura” per l’esercizio 2018.

IL RELATORE

(Antonio Nenna)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Depositata in Segreteria il 30 Aprile 2019.

Al. 1

Assemblea Regionale Siciliana
Gruppo Parlamentare Sicilia Futura

	Rendiconto 2018	
	Entrate Disponibili nell'esercizio	
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 16.654,16
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 289.595,71
3	Altre entrate	€ 376,00
4	Fondo Cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 0,00
5	Fondo Cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 0,00
	Totale Entrate	€ 306.625,87
	Uscite pagate nell'esercizio	
1	spese per il personale del gruppo	€ 167.705,12
2	versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 93.787,71
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5	Spese per la redazione, stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici o altre	€ 0,00
6	Spese consulenze, studi o incarichi	€ 3.726,78
7	spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8	spese telefoniche e di trasmissioni dati	€ 0,00
9	spese di cancellerie e stampati	€ 0,00
10	spese per duplicazioni e stampa	€ 0,00
11	spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 0,00
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni ed attività di	€ 0,00
13	spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14	spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15	spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature ed altri servizi logistici ed	€ 0,00
16	Altre spese	€ 820,55
	Totale Uscite	€ 266.040,16
	Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio	
1	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 0,00
2	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	€ 0,00
3	entrate riscosse nell'esercizio	€ 306.625,87
4	uscite pagate nell'esercizio	€ 266.040,16
5	Fondo cassa finale per spese di funzionamento	€ 12.106,83
6	Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 28.478,88

Palermo, 14/02/2019

Gruppo Parlamentare
SICILIA FUTURA
Il Presidente
on. Nicola D'Agostino

VISTO
Palermo, 11 **30 APR. 2019**



IL PRESIDENTE
Nicola D'Agostino